

# **QUADERNI FIORENTINI**

**per la storia del pensiero giuridico moderno**

**50**  
(2021)

Il pluralismo giuridico: paradigmi ed esperienze

TOMO I

BALDASSARE PASTORE

## PLURALISMI GIURIDICI E TRASFORMAZIONI DEL DIRITTO CONTEMPORANEO

1. Un modello, molti fenomeni. — 2. Il pluralismo delle fonti. — 3. Internormatività e multiculturalismo. — 4. La dimensione pluri-ordinamentale del diritto globale. — 5. Pluralismo giudiziario transnazionale. — 6. Per un pluralismo ordinato.

### 1. *Un modello, molti fenomeni.*

« Pluralismo giuridico » è sintagma utilizzato per designare una peculiare rappresentazione del mondo del diritto. Si tratta di una raffigurazione, compiuta a partire da fenomeni multiformi, che rinvia ad un modello teorico o ad una serie di modelli teorici <sup>(1)</sup> costruiti per rispondere a problemi che si pongono in contesti storicamente determinati e connessi ad un insieme di assunti concettuali e metodologici <sup>(2)</sup>.

Uno di questi assunti riguarda la tesi della « pluralità degli ordinamenti giuridici », che si sviluppa nell'ambito delle teorie antiformalistiche del diritto elaborate in Europa, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in polemica con la concezione monistica che riduce tutto il diritto al solo diritto statale (identificato con la legge) <sup>(3)</sup>. Le teorie antiformalistiche mettono in discussione il monopolio statale della produzione del diritto. Tra l'altro, hanno

---

<sup>(1)</sup> M. CORSALE, *Pluralismo giuridico*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, Giuffrè, 1983, p. 1003.

<sup>(2)</sup> F. VON BENDA-BECKMANN, *Who's Afraid of Legal Pluralism?*, in « Journal of Legal Pluralism », 47 (2002), pp. 39-41; J. MORET-BAILLY, *Ambitions et ambiguïtés des pluralismes juridiques*, in « Droits », 35 (2002), pp. 203-204.

<sup>(3)</sup> Cfr. C. FARALLI, *Vicende del pluralismo giuridico. Tra teoria del diritto, antropologia e sociologia*, in « Sociologia del diritto », XXVI (1999), 3, pp. 89-93; P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè, 2006, pp.

fornito un importante contributo alla fondazione della sociologia del diritto (4), che ha visto nel pluralismo giuridico un luogo teorico centrale per la riconcettualizzazione del rapporto tra diritto e società (5).

Invero, il modello pluralistico ha come presupposto indispensabile la teoria dell'ordinamento (6), che trova nell'« intuizione ordinamentale » di Santi Romano un punto di riferimento fondamentale (7). Romano ricollega il diritto nel « magma della società » e ne riconosce « la sua effettiva articolazione pluralistica, il suo distendersi a rivestire ordinatamente le coagulazioni sociali più diverse, il suo vario e plurimo manifestarsi quale espressione della realtà plurima della società » (8). Il diritto è visto come trama ordinante, come schema di pensabilità, come codice proprio di qualsiasi entità normativa organizzata (9).

Il tema del pluralismo giuridico ha trovato un considerevole riscontro negli studi antropologici a partire dall'esperienza coloniale, con la « scoperta » dell'esistenza di società aventi organizzazioni giuridiche diverse da quelle occidentali e con l'introduzione, nei paesi coloniali, del diritto europeo, che ha prodotto una situazione di convivenza tra sistemi giuridici e giudiziari « moderni » e tradizionali (10). In questa prospettiva, il pluralismo giuridico, nella sua variegata articolazione (11), afferma l'esistenza di una molteplicità di

171-174; F. DE VANNA, *Dalla pluralità delle fonti al rapporto tra ordinamenti. Itinerari "imprevisti" del pluralismo giuridico*, Modena, Mucchi, 2019, pp. 29 e ss., 36 e ss.

(4) R. TREVES, *Sociologia del diritto*, Torino, Einaudi, 1987, pp. 103-136.

(5) S.E. MERRY, *Legal Pluralism*, in « Law & Society Review », 22 (1988), p. 869.

(6) Cfr. CORSALE, *Pluralismo giuridico*, cit., pp. 1007-1008. Nega, invece, che vi sia alcun nesso necessario tra teoria dell'ordinamento e pluralismo giuridico N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto* (1977), Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 144, 148.

(7) S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1918, 1946), Macerata, Quodlibet, 2018, p. 97 e ss.

(8) Così GROSSI, *Società, diritto, Stato*, cit., p. 152.

(9) M. CROCE, *La tecnica della composizione: il pluralismo operativo di Santi Romano*, in « Iura Gentium », XV (2018), 2, pp. 19 e ss., 24-25.

(10) N. ROULAND, *Antropologia giuridica* (1988), Milano, Giuffrè, 1992, p. 72 e ss.

(11) Cfr. R. MOTTA, *Approccio classico e approccio critico al pluralismo giuridico*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXXIV (2004), pp. 345-362. Sulle

diritti presenti all'interno di uno stesso campo sociale <sup>(12)</sup>. Opera, in tal modo, una relativizzazione del ruolo dello Stato nei confronti della società <sup>(13)</sup> e una cesura radicale tra diritto e Stato <sup>(14)</sup>. È, questa, una versione del pluralismo giuridico definito « pluralismo giuridico classico », differenziandolo da quello « nuovo » <sup>(15)</sup>, che riguarda le società occidentali avanzate e che inizia con le analisi, prevalentemente di natura sociologica, sull'interazione tra ordinamenti normativi variamente configurati (alcuni ufficiali, altri non-ufficiali; alcuni statali, altri indipendenti dal riconoscimento dello Stato). Vi è poi chi individua una ulteriore fase — post-moderna — del pluralismo giuridico, tipica dell'era della globalizzazione, che si configura come presenza di ordini giuridici sovranazionali e transnazionali che coesistono, in un intreccio poroso, entro uno spazio aperto e comunicante, con gli ordini statali e infrastatali <sup>(16)</sup>. Guardando a tali diverse fasi, è possibile parlare di un'« odissea intellettuale del concetto di pluralismo giuridico » <sup>(17)</sup>.

Ponendosi nell'ottica della teoria giuridica, che è l'approccio assunto in questa sede, il pluralismo giuridico si configura come un modello idoneo per la comprensione del modo di presentarsi del diritto nel mondo odierno. Appare difficile, pertanto, pensare ad una teoria del diritto — chiamata ad elaborare strumenti concettuali utili alla conoscenza del diritto e capace di aderire agli effettivi processi di positivizzazione — che non abbia un esito pluralistico <sup>(18)</sup>.

In questa prospettiva, il pluralismo giuridico si pone come

---

plurali definizioni antropologiche di « pluralismo giuridico » si rinvia a ROULAND, *Antropologia giuridica*, cit., p. 76 e ss.

<sup>(12)</sup> Ivi, p. 77.

<sup>(13)</sup> J. GRIFFITHS, *What is Legal Pluralism?*, in « Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law », 24 (1986), pp. 2, 38-39.

<sup>(14)</sup> ROULAND, *Antropologia giuridica*, cit., p. 87.

<sup>(15)</sup> MERRY, *Legal Pluralism*, cit., p. 872 e ss.

<sup>(16)</sup> B. DE SOUSA SANTOS, *Law: a Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law*, in « Journal of Law and Society », 14 (1987), pp. 297-298, il quale utilizza la parola « *interlegality* » e la intende come « *phenomenological counterpart of legal pluralism* ».

<sup>(17)</sup> MERRY, *Legal Pluralism*, cit., p. 869.

<sup>(18)</sup> CORSALE, *Pluralismo giuridico*, cit., p. 1010.

concetto esplicativo per dar conto del carattere multidimensionale che la regolazione giuridica presenta nella realtà attuale. Non va confuso con la pluralità<sup>(19)</sup>, ma la illustra, registrando la coesistenza di differenti fonti, ordinamenti, apparati istituzionali, repertori normativi<sup>(20)</sup>: una coesistenza che può implicare differenti tipi di interrelazioni, collocate a molteplici livelli, con diversificati punti di sovrapposizione, conflitto e influenza reciproca<sup>(21)</sup>. Si tratta, allora, di una categoria che può risultare rilevante per rappresentare le trasformazioni del diritto contemporaneo e i fenomeni che lo caratterizzano, spesso ambivalenti e dissonanti rispetto ad una astratta coerenza sistematica, ma dotati di una sicura consistenza nell'esperienza giuridica, considerato che la giuridicità si pone come modalità presente in tutte le sfere della vita pratica e non è isolabile da esse.

Il pluralismo giuridico, invero, è una proprietà dei contesti sociali e designa il fatto che all'interno di uno stesso ambiente sociale sono operative norme giuridiche di differente provenienza, alcune prodotte al suo interno, altre da ambiti esterni<sup>(22)</sup>. Da questo punto di vista, appare opportuno far riferimento ad un pluralismo giuridico « dentro lo Stato » e ad un pluralismo giuridico « oltre lo Stato »<sup>(23)</sup>.

---

(19) M. DELMAS-MARTY, *Ordering Pluralism. A Conceptual Framework for Understanding the Transnational Legal World*, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2009, p. 8. Cfr. anche F. VIOLA, *Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo*, in *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, a cura di M. Vogliotti, Torino, Giappichelli, 2008, p. 101.

(20) VON BENDA-BECKMANN, *Who's Afraid of Legal Pluralism?*, cit., pp. 46, 65 e ss., 69 e ss.

(21) Cfr. B.Z. TAMANAHA, *Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*, in « *Sidney Law Review* », 30 (2008), pp. 382, 389, 396, 399, 403; W. TWINING, *Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective*, in « *Duke Journal of Comparative & International Law* », 20 (2010), pp. 478, 482, 512.

(22) GRIFFITHS, *What is Legal Pluralism?*, cit., p. 38; VIOLA, *Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo*, cit., p. 100.

(23) R. COTTERRELL, *Transnational Communities and the Concept of Law*, in « *Ratio Juris* », 21 (2008), p. 11; S. HAACK, *The Pluralistic Universe of Law. Towards a Neo-Classical Legal Pragmatism*, ivi, p. 457. Di « pluralismo giuridico interno » parla B. DE SOUSA SANTOS, *Towards a New Legal Common Sense*, London, Butterworths, 2002, p. 95. Al pluralismo come « coesistenza di una pluralità di differenti ordinamenti giuridici collegati tra loro » accenna A.-J. ARNAUD, *Legal Pluralism and the Building of Europe*, in

## 2. *Il pluralismo delle fonti.*

All'interno dell'ordinamento statale il pluralismo giuridico si manifesta nel mutato assetto delle fonti. Lo scenario si caratterizza per il venir meno del sistema delle fonti, con i suoi punti sicuri, una sua geometria, una differenziazione di efficacia formale, costituente un dato indiscusso per i giudici e, in generale, per gli operatori del diritto<sup>(24)</sup>. Il paesaggio è segnato da fenomeni di moltiplicazione e de-tipizzazione delle fonti<sup>(25)</sup> che producono una disarticolazione dell'edificio « neoclassico » costruito sulle linee semplici e regolari di un insieme normativo fondato sulla legge<sup>(26)</sup>.

L'introduzione di costituzioni rigide rappresenta uno dei fattori più rilevanti di crisi del sistema delle fonti<sup>(27)</sup>. Guardando all'ordinamento italiano, la Costituzione segna una « svolta pluralistica »<sup>(28)</sup>, sia nel senso che riflette il pluralismo intrinseco alla società, sia nel senso che ridisegna l'impianto monistico (fotografato nell'art. 1 delle *Preleggi*), con la riduzione della positività a statualità.

La Costituzione ridefinisce i rapporti tra gli atti normativi, non

---

*Legal Polycentricity: Consequences of Pluralism in Law*, edited by H. Petersen, H. Zahle, Aldershot-Brookfield USA-Hong Kong-Sydney, Dartmouth, 1995, p. 150. Cfr. anche M. VAN DE KERCHOVE, F. OST, *Le système juridique entre ordre et désordre*, Paris, Presses Universitaires de France, 1988, pp. 187-190; C. SCOTT, *Regolazione gerarchica, pluralismo giuridico e rule of law*, in « *Ars Interpretandi* », 11 (2006), pp. 103, 140-141.

<sup>(24)</sup> L. CARLASSARE, *Fonti del diritto (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, II, t. 2, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 536-537.

<sup>(25)</sup> P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. 79-81; B. PASTORE, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova, Cedam, 2014, p. 19 e ss.; G. ZACCARIA, *La comprensione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 35, 48-49, 56-57.

<sup>(26)</sup> G. SILVESTRI, *La ridefinizione del sistema delle fonti: osservazioni critiche*, in « *Politica del diritto* », XVIII (1987), p. 149.

<sup>(27)</sup> R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Le fonti del diritto*, Torino, Giappichelli, 2012<sup>2</sup>, pp. 17 e ss., 21 e ss. Cfr. altresì F. MODUGNO, *Fonti del diritto (gerarchia delle)*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento, I, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 564-565; L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, il Mulino, 1996, p. 30 e ss.; A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto. Disposizioni sulla legge in generale. Artt. 1-9*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 2011<sup>2</sup>, p. 315 e ss.

<sup>(28)</sup> Così P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Roma-Bari, Laterza, 2020, pp. 16-17, 91.

leggibili attraverso la sola visuale gerarchica <sup>(29)</sup>; configura plessi normativi policentrici che recano con sé il germe dello sgretolamento della gerarchia, affiancando, quando non sostituendo, ad essa, come criterio ordinatore delle fonti, la competenza, che meglio sembra rispondere al pluralismo istituzionale dei centri di produzione giuridica <sup>(30)</sup>. La Costituzione è anche disciplina delle fonti: le individua, le conforma, le condiziona, e produce una disarticolazione dei « tipi » di atti normativi in una varietà di figure aventi caratteri peculiari, non riconducibili ad uno schema generale omogeneo quanto a forma, efficacia attiva, resistenza passiva <sup>(31)</sup>. Ciò rileva sia con riguardo ai tipi « forti » <sup>(32)</sup> (i livelli costituzionale, primario e secondario), sia con riguardo alle figure che presentano, ciascuna, caratteristiche tali da non consentire di essere ricondotte al proprio « tipo » di appartenenza o schema generale di forma <sup>(33)</sup>. Si assiste, dunque, ad una diversificazione delle fonti, ad una loro differenziazione qualitativa ed estensione quantitativa, ad una variazione formale e sostanziale.

Le fonti « interne », poi, si trovano a concorrere con altre fonti « esterne », sovranazionali (si pensi alla penetrante incidenza del diritto dell'Unione europea) e transnazionali, in una dinamica che, tra l'altro, mostra, in maniera evidente, la fine della pretesa di « esclusività-impenetrabilità » degli ordinamenti nazionali. L'insieme delle fonti interne, infatti, non può essere considerato indipendentemente dall'esistenza di fonti proprie di altri ordinamenti che con il primo interferiscono e interagiscono <sup>(34)</sup>. Il riconosci-

---

<sup>(29)</sup> Si veda, in proposito, F. MODUGNO, *È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?*, in *Il pluralismo delle fonti previste dalla Costituzione e gli strumenti per la loro ricomposizione*, a cura di M. Siclari, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 11-14.

<sup>(30)</sup> Ivi, p. 42 e ss. Sulla comparsa, ad opera della dottrina costituzionalistica italiana, dell'idea di competenza cfr. V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 1. *L'ordinamento costituzionale italiano (le fonti normative)*, sesta edizione aggiornata, a cura di F. Crisafulli, Padova, Cedam, 1993, pp. 232-234. Sugli intrecci fra gerarchia e competenza si veda CARLASSARE, *Fonti del diritto (diritto costituzionale)*, cit., pp. 559-561.

<sup>(31)</sup> MODUGNO, *È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?*, cit., pp. 42, 47-50.

<sup>(32)</sup> Così li chiama Modugno: ivi, p. 49.

<sup>(33)</sup> Modugno li definisce tipi « deboli »: ivi, pp. 54-55.

<sup>(34)</sup> Ivi, pp. 5-7.

mento di questo pluralismo mette in discussione l'immagine di un ordinamento giuridico sovrano, che pretende di fondare su di sé la propria autorità. Viene superata la prospettiva monistica secondo la quale ogni ordinamento determina e circoscrive il proprio ambito in virtù di un fondamento formale di validità ed è pensato come originario, esclusivo (talché alle norme di altri ordinamenti può essere attribuita rilevanza mediante rinvio o delega di autorità), chiuso <sup>(35)</sup>. Paradigmatica, in proposito, è la teorizzazione gradualistica kelseniana <sup>(36)</sup>, che definisce, in senso piramidale, con la sua articolazione a gradi, in una logica autopoietica <sup>(37)</sup>, la struttura dell'ordine giuridico nell'orizzonte dello Stato nazionale moderno.

L'irrompere delle fonti del diritto dell'Unione europea infrange il monopolio costituzionale della disciplina delle fonti primarie e produce effetti all'interno del diritto nazionale, fornendo regolamentazioni che, in vaste aree, sempre più sostituiscono la legislazione statale e la vincolano a fini imposti <sup>(38)</sup>. Così, laddove entra nell'ordinamento nazionale e diventa direttamente applicabile, il diritto euro-comunitario prevale sulle fonti interne confliggenti, anche di rango costituzionale, derogandole, a meno che non sia in contrasto con i principi supremi. La questione, come è noto, rinvia alla dottrina dei controlimiti, imperniata proprio sull'esistenza di un nucleo di principi irrinunciabili, inderogabili, che forgiavano l'identità costituzionale e che, pertanto, devono essere salvaguardati qualora

---

<sup>(35)</sup> F. MODUGNO, *Legge — ordinamento giuridico — pluralità degli ordinamenti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 187; G. ITZCOVICH, *Ordinamento giuridico, pluralismo giuridico, principi fondamentali. L'Europa e il suo diritto in tre concetti*, in « Diritto pubblico comparato ed europeo », 1 (2009), pp. 37-40, 42.

<sup>(36)</sup> Cfr. H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato* (1945), Milano, Etas, 1994, pp. 133-136; ID., *La dottrina pura del diritto* (1960), Torino, Einaudi, 1990, pp. 263-264.

<sup>(37)</sup> Si veda M.G. LOSANO, *Diritto turbolento. Alla ricerca di nuovi paradigmi nei rapporti fra diritti nazionali e normative sovrastatali*, in « Rivista internazionale di filosofia del diritto », LXXXII (2005), pp. 407-410.

<sup>(38)</sup> Invero, è la stessa Costituzione italiana (con l'art. 11 e l'art. 117, comma 1) che prevede l'apertura al diritto comunitario (oggi dell'Unione europea).



l'interferenza di fonti esterne ne possa scalfire il carattere assiologicamente e giuridicamente indisponibile <sup>(39)</sup>.

Le norme UE, che vengono ad essere configurate come norme di rango para-costituzionale, innestandosi sul diritto interno, determinano una rilevante alterazione nella struttura gerarchica delle fonti, in base a condizioni di validità ed efficacia che lo stesso diritto dell'Unione europea predefinisce, attraverso una significativa applicazione del criterio di competenza.

Inoltre, il controllo sulla retta interpretazione e applicazione delle norme europee, attribuito alla Corte di giustizia ed effettuato in sede di rinvio pregiudiziale, ha ricadute consistenti sul diritto interno, che deve essere interpretato in conformità al diritto UE ed è sottoposto allo scrutinio di tale Corte al fine di verificare la compatibilità delle norme interne alla stregua del diritto europeo, con il vincolo, cui soggiace il giudice nazionale, a disapplicare il diritto interno ritenuto dalla stessa Corte incompatibile con quello europeo <sup>(40)</sup>. Abbiamo a che fare, qui, con un intreccio di fonti, alcune dotate dei caratteri propri delle fonti legislative, insieme ad altre dotate dei caratteri propri delle fonti giurisprudenziali <sup>(41)</sup>, che incidono all'interno degli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea nei termini di un complesso collegamento realizzato grazie a regole riguardanti l'individuazione delle fonti, le loro relazioni reciproche, la composizione dei conflitti che possono

---

<sup>(39)</sup> Sul tema, tra la letteratura più recente, si rinvia a DE VANNA, *Dalla pluralità delle fonti al rapporto tra ordinamenti*, cit., pp. 116 e ss., 121 e ss., 125 e ss., ed a C. PINELLI, *Controlimiti e principi supremi*, in «Giurisprudenza costituzionale», LXIV (2019), pp. 491-499.

<sup>(40)</sup> Cfr. A. CELOTTO, *L'efficacia delle fonti comunitarie nell'ordinamento italiano. Normativa, giurisprudenza e prassi*, Torino, Utet, 2003; N. LIPARI, *Le fonti del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 112-114; F. SORRENTINO, *Principi costituzionali e complessità delle fonti*, in «Diritto e società», 3 (2013), p. 483 e ss.; E. CANNIZZARO, *Interpretazione conforme fra tecniche ermeneutiche ed effetti normativi*, in *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, a cura di A. Bernardi, Napoli, Jovene, 2015, p. 3 e ss.; A. RUGGERI, *L'interpretazione conforme e la ricerca del « sistema di sistemi » come problema*, ivi, p. 153 e ss.

<sup>(41)</sup> A. PIZZORUSSO, *La produzione normativa in tempi di globalizzazione*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 34-35, 44-45.

insorgere tra le norme che si susseguono nella dinamica della produzione giuridica (42).

L'impianto tradizionale delle fonti è messo in crisi da un ulteriore fattore che riguarda la presenza di centri di produzione normativa non previsti dal, ed estranei al, testo costituzionale e tuttavia efficaci in quanto suscettibili di condizionare il comportamento di soggetti pubblici e privati (43). Siamo nel campo dei processi di internazionalizzazione e globalizzazione, dove emerge un diritto transnazionale del tutto estraneo alla *ratio* della sovranità, prodotto privatamente e indifferente nei confronti dei confini statali (44). Ne è un esempio peculiare la nuova *lex mercatoria*, quale sistema di modelli contrattuali, assetto di regole commerciali, decisioni prodotte dagli arbitrati internazionali, attraverso cui vengono regolamentati tutta una serie di rapporti economici rilevanti a livello globale che sfuggono ad una disciplina legata agli ordinamenti nazionali (45). La *lex mercatoria*, d'altra parte, trova riconoscimento nell'ambito interno, quasi come una fonte autonoma proveniente da un ordinamento separato (46), sicché il momento 'esterno' viene sempre più a fondersi con i procedimenti nazionali di produzione giuridica. Il quadro normativo, pertanto, risulta essere il prodotto *in fieri* di continue combinazioni e integrazioni dovute all'intensificarsi delle interdipendenze connesse ai processi di destatalizzazione, che

---

(42) MODUGNO, *È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?*, cit., p. 4.

(43) Ivi, pp. 29-32.

(44) S. BESSON, J. TASIIOULAS, *Introduction*, in *The Philosophy of International Law*, a cura di S. Besson, J. Tasioulas, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 2-13; S. RICHARDS, *Globalization as a Factor in General Jurisprudence*, in « Netherlands Journal of Legal Philosophy », 41 (2012), p. 129 e ss.

(45) F. GALGANO, *Lex mercatoria*, in *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento, V, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 721-729; M.R. FERRARESE, *La globalizzazione del diritto: dalla "teologia politica" al diritto "utile"*, in *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, cit., pp. 60-65; LIPARI, *Le fonti del diritto*, cit., pp. 174-179; PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, cit., pp. 32-34, 739-746, 764-766.

(46) Sulla nuova *lex mercatoria* quale « vero e proprio ed originario ordinamento giuridico, separato dagli ordinamenti statuali » v. GALGANO, *Lex mercatoria*, cit., p. 726. Sulla sua configurazione nello spazio pluralistico prodotto dalla globalizzazione v. G. TEUBNER, *Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society*, in *Global Law without a State*, edited by G. Teubner, Aldershot, Dartmouth, 1997, pp. 3-28.

escludono, rendendola impossibile, ogni chiusura autoreferenziale del diritto.

In questa prospettiva è da segnalare inoltre la *lex informatica*, anch'essa espressione di un diritto che non insiste su un territorio, ma agisce su una rete di relazioni che copre l'intero pianeta. Le nuove tecnologie informatiche e la « svolta digitale » fanno emergere un quadro, incerto, instabile, disordinato, che vede la presenza di molteplici fonti regolatorie operanti in un contesto « globale », le cui ricadute, però, interessano gli specifici ambiti « locali » (47).

Tra le fonti « extrastatali » assume una significativa consistenza l'autonomia privata (48). Essa conferma il fatto che il diritto statale è solo una parte del diritto e si caratterizza come espressione di un pluralismo che riconfigura il modo di concepire l'ordinamento (49), mettendo in discussione l'« assolutismo giuridico », ossia la pretesa dello Stato di essere l'esclusivo produttore di tutto il diritto, con conseguente riduzione della multiforme complessità ordinamentale alle manifestazioni di volontà del legislatore (50).

Vari sono i fenomeni di produzione privata del diritto: le dichiarazioni e gli atti di esecuzione (51) interni all'ordinarsi dei rapporti intersoggettivi, le prassi negoziali, i lodi arbitrali, le procedure connesse ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie

(47) Sul tema cfr. E. MAESTRI, *Lex informatica. Diritto, persona e potere nell'era del cyberspazio*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.

(48) Tra le cui manifestazioni — come si è visto in precedenza — rientra la nuova *lex mercatoria*. Sul rilievo che la produzione privata del diritto assume nell'attuale mutamento del sistema delle fonti si rinvia al numero monografico *Crisi della legge e produzione privata del diritto*, a cura di G. Conte, M. Palazzo, in « Biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato », 2 (2018). Cfr. inoltre S. MEDER, *Ius non scriptum. Tradizioni della produzione privata del diritto* (2007), Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 59 e ss., 91 e ss., 115 e ss., 124 e ss.

(49) F. ALCARO, *Il "Diritto dei privati"*, in *Crisi della legge e produzione privata del diritto*, cit., pp. 92-95. Sull'autonomia privata come componente di un contesto giuridico pluralistico e policentrico v. H. ZAHLE, *The Polycentricity of the Law or the Importance of Legal Pluralism for Legal Dogmatics*, in *Legal Polycentricity: Consequences of Pluralism in Law*, cit., pp. 194-195.

(50) Cfr. P. GROSSI, *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 3 e ss., 6 e ss., 21-23.

(51) R. SACCO, *Autonomia nel diritto privato*, in « Digesto delle Discipline Privatistiche », sez. civ., I, Torino, Utet, 1987, pp. 519-522.

(mediazione, conciliazione). L'autonomia privata va intesa come esercizio di libertà, oggetto di regolazione, fonte di regolazione<sup>(52)</sup>. Produce decisioni relative a regole che disciplinano interi settori della vita di relazione (attività patrimoniali e commerciali, rapporti familiari, rapporti successori, ecc.)<sup>(53)</sup>, senza il concorso di fonti pubbliche<sup>(54)</sup>, e che spesso sono idonee a essere osservate da soggetti ulteriori rispetto a quelli che le hanno poste in essere<sup>(55)</sup>. Gli atti dei privati diventano fonti normative<sup>(56)</sup>, ossia modi di manifestazione di regole giuridiche e ciò impatta sull'articolazione complessiva dei materiali normativi, confermandone la valenza pluralistica, e sulla stessa ripartizione della competenza dei poteri.

---

(52) E. NAVARRETTA, *Principi fondamentali e autonomia privata*, in *Crisi della legge e produzione privata del diritto*, cit., p. 136 e ss.

(53) Sui controlli cui è soggetta l'autonomia privata al fine di riequilibrare la disparità tra le parti, la posizione non paritaria, la mala fede di una parte, e di garantire interessi assunti come fondamentali dall'ordinamento v. LIPARI, *Le fonti del diritto*, cit., p. 169 e ss.; L. MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, in « Banca, borsa e titoli di credito », LX (1997), Parte prima, p. 13; NAVARRETTA, *Principi fondamentali e autonomia privata*, cit., pp. 146 e ss., 150 e ss.

(54) Il riferimento va a quel diritto che « i privati [...] creano per regolare determinati rapporti d'interesse collettivo in mancanza, o nell'insufficienza, della legge statutale » sul quale, nel 1929, richiamava l'attenzione Widar Cesarini Sforza. Cfr. W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Macerata, Quodlibet, 2018, p. 13. Il diritto dei privati regola i rapporti tra persone private, ma « non emana dallo Stato, né immediatamente né mediatamente »: ivi, p. 14.

(55) Tra gli atti di autonomia privata che hanno acquistato una parziale o totale efficacia *erga omnes* vi sono i contratti collettivi di lavoro. Essi — come è noto — vanno oltre il rapporto giuridico tra le parti, avendo normalmente efficacia generale nei settori produttivi di riferimento. La loro validità *erga omnes* ne fa una fonte atipica dotata di forza normativa. Cfr. LIPARI, *Le fonti del diritto*, cit., pp. 167-168, 171-173.

(56) Sull'autonomia privata quale fonte del diritto cfr. P. PERLINGIERI, *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, in « Rivista di diritto privato », 4 (2010), pp. 7-8, 21 e ss.; V. SCALISI, *Complessità e sistema delle fonti di diritto privato*, in « Rivista di diritto civile », LV (2009), pp. 163, 169. Sul radicarsi dell'autonomia privata nella Costituzione, « da intendere quale trama di principi giuridici che traggono la loro forza e la loro vitalità non già dal fatto di provenire da un vertice autoritativo e sovrano, ma da un assetto organizzativo complesso, nel quale, in base a un movimento diffuso, ascendente e continuamente interpretato da corti qualificate, trovano espressione e sono destinate a convergere le iniziative individuali e collettive, private e pubbliche », cfr. U. BRECCIA, *Il pensiero di Salvatore Romano*, in *Salvatore Romano*, a cura di G. Furguele, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p. 10. Cfr., in proposito, P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Bari-Roma, Laterza, 2017, pp. 40 e ss., 44 e ss., 53 e ss.

La dimensione policentrica del diritto contemporaneo <sup>(57)</sup> e la sua complessità <sup>(58)</sup> pongono in evidenza la non esaustività della classificazione delle fonti e delle modalità della produzione giuridica. Si assiste all'impossibilità di ricondurre il sistema delle fonti a schematiche elencazioni, basate, ad esempio, sul *nomen iuris* e/o sul procedimento di formazione, ossia su un inquadramento preciso. Si è in presenza di una molteplicità di atti e fatti per mezzo dei quali vengono create, modificate, estinte norme generali e astratte e/o norme individuali e concrete.

Il diritto, dunque, può nascere non solo nelle forme prescritte, ma anche in forme diverse <sup>(59)</sup>. Vi sono fonti « atipiche », *extra ordinem* <sup>(60)</sup>, fonti in senso materiale, rinviati al momento decisionale-riconoscimentale connesso ai processi di positivizzazione giuridica <sup>(61)</sup>, con la conseguenza che « gli atti e i comportamenti tendenti alla creazione del diritto quando raggiungono l'effetto normativo sono in ciò tutti pari e parimenti vincolanti » <sup>(62)</sup>. Nuovi atti normativi, pertanto, emergono accanto a quelli già conosciuti e considerati. Tra questi, ad esempio, rientrano i vari tipi e le varie forme di *soft law*, che testimoniano, per molti versi, un mutamento nella configurazione del diritto, caratterizzato dalla pre-

---

<sup>(57)</sup> *Legal Polycentricity: Consequences of Pluralism in Law*, cit.; *Polycentricity. The Multiple Scenes of Law*, edited by A. Hirvonen, London, Pluto Press, 1998. L'uso dell'espressione « *legal polycentricity* » rinvia ad una comprensione del diritto in quanto caratterizzato dalla presenza di molti centri di produzione normativa, di interpretazione e di applicazione — non solo all'interno di un'unica struttura giuridica — e avente, di conseguenza, molte forme. In questo senso, tale espressione si connette alla nozione di « *legal pluralism* ».

<sup>(58)</sup> A. FALZEA, *Complessità giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, I, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 206, 209; P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in « Rassegna di diritto civile », 1 (2005), pp. 188-214; J.B. RUHL, *Law's Complexity: a Primer*, in « Georgia State University Law Review », 24 (2008), pp. 885-911.

<sup>(59)</sup> F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, Padova, Cedam, 2009, p. 24.

<sup>(60)</sup> Sul tema delle fonti *extra ordinem* v. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, cit., pp. 447-463.

<sup>(61)</sup> A. CATANIA, *Teoria e filosofia del diritto. Temi problemi figure*, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 11-12, 27-29, 31.

<sup>(62)</sup> C. ESPOSITO, *Consuetudine (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano, Giuffrè, 1961, p. 468.

senza di vari tipi di regole, destinate a orientare la condotta con riguardo a settori e ambiti di intervento, prodotte in base a modalità che fuoriescono dai tipici procedimenti di formazione e dotate di diversa valenza precettiva.

Il *soft law* rappresenta uno dei fattori con i quali prende forma oggi la normatività giuridica e che ne determinano la riconcettualizzazione<sup>(63)</sup>. Entra in gioco un'idea di giuridicità che non dipende solo dalla riconoscibilità formale/procedurale della norma, ma anche dal suo essere effettiva.

L'espressione è generalmente usata, da qualche tempo, per indicare una serie di atti, non omogenei quanto ad origine e natura, che, benché privi di effetti giuridici vincolanti, risultano comunque, in vario modo, giuridicamente rilevanti, potendosi trasformare, grazie al loro uso da parte di organi dotati di competenza normativa, in diritto immediatamente precettivo. Il *soft law* risponde ad un bisogno di flessibilità e di articolazione dell'intervento regolativo, non più centrato su norme rigide, ma attento all'esigenza di adattamento a dinamiche sociali, economiche, tecnologiche in continuo cambiamento, nonché idoneo a tener conto dei vari interessi in gioco, e volto ad orientare il comportamento verso particolari scopi, senza costringere a tenerne uno specifico. In tal modo, l'elasticità e la versatilità di questo strumento giuridico consentono di adempiere funzioni diverse: di indirizzo, di informazione e comunicazione, di socializzazione alle finalità e ai valori che le regole intendono mettere in moto, di orientamento del processo di interpretazione (ma anche di integrazione) delle stesse regole<sup>(64)</sup>.

La normatività risulta, così, non monolitica, bensì caratteriz-

---

<sup>(63)</sup> Per una panoramica degli strumenti di *soft law* utilizzati negli ordinamenti giuridici contemporanei, a livello internazionale, in quello europeo e nei contesti nazionali, tra la ormai vasta letteratura, si rinvia a: E. MOSTACCI, *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*, Padova, Cedam, 2008; *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di A. Somma, Torino, Giappichelli, 2009; A. BAILLEUX, *Le soft law et les deux droits*, in *Les sources du droit revisitées*. Vol. 4. *Théorie des sources du droit*, sous la direction de I. Hachez, Y. Cartuyvels, H. Dumont, Ph. Gérard, F. Ost, M. van de Kerchove, Bruxelles, Anthemis — Facultés Universitaires Saint-Louis, 2012, pp. 503-537; I. HACHEZ, *Le soft law: qui trop embrasse mal étreint?*, ivi, pp. 539-586.

<sup>(64)</sup> Cfr., sul punto, M.R. FERRARESE, *Soft law: funzioni e definizioni*, in *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, cit., pp. 80-82; L. SENDEN, *Soft Law in European*

zata da un notevole tasso di gradualità e si colloca lungo un *continuum*, configurato dalle diverse possibili relazioni riguardanti la vigenza e la validità dei materiali giuridici, la loro effettività, la valenza che questi assumono nel processo di positivizzazione, la loro coerenza, il loro indice di ottemperanza. I gradi di normatività, dunque, sono differenti, sia nel peso sia nel valore, e ciò rinvia all'uso, all'applicabilità, all'accettazione e all'osservanza delle regole giuridiche <sup>(65)</sup>.

I materiali giuridici, così, presentano diversi piani di elaborazione e determinazione, che testimoniano il funzionamento « plurale », nonché « graduale », della positività <sup>(66)</sup>. Il diritto può essere più o meno positivo e si compone di fattori plurimi <sup>(67)</sup>, variamente dislocati ai livelli della sua produzione, integrazione, ricostruzione, applicazione.

L'ordinamento vive nel rapporto che lega i molteplici e diversamente vincolanti atti di normazione con le attività interpretative che da essi si sviluppano. *Soft law* e *hard law* convivono come plessi normativi spesso intrecciati nel processo di articolazione progressiva del materiale giuridico, contribuendo entrambi, in relazione ai concreti ambiti sociali e alle specificità regolative, alla prestazione volta ad orientare i comportamenti e a prendere decisioni.

La proliferazione e la frammentazione delle fonti impediscono

*Community Law*, Oxford, Hart, 2004, pp. 118-120, 122 e ss.; PASTORE, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, cit., pp. 109-112.

<sup>(65)</sup> Va richiamata, in proposito, la distinzione proposta da A. PECZENIK, *On Law and Reason*, Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishers, 1989, pp. 318-321, tra *must-sources*, *should-sources* e *may-sources of law*. Si tratta di materiali normativi che l'interprete deve, dovrebbe, può fornire come ragioni autoritative a supporto di una decisione giuridica. Sui criteri vincolanti e permissivi di applicabilità, la cui differenza è graduale (o, meglio, sfumata) e dipendente dalle pratiche di riconoscimento e uso degli organi dell'applicazione, cfr. G. PINO, *Teoria analitica del diritto*. I. *La norma giuridica*, Pisa, ETS, 2016, pp. 148-152.

<sup>(66)</sup> La positività non è — scrive L. GIANFORMAGGIO, *Filosofia e critica del diritto*, Torino, Giappichelli, 1995, p. 31 — « un concetto *tutto o niente*: la positività si gradua ». Cfr. anche F. VIOLA, *Rule of Law. Il governo della legge ieri ed oggi*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 99-100.

<sup>(67)</sup> Cfr. U. BRECCIA, *Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto*, in « *Politica del diritto* », XXXVII (2006), pp. 364-365, 372, 380-381.



ogni lettura del fenomeno giuridico secondo schemi piramidali, gerarchici. Si sente l'esigenza di cambiare paradigma. Assume consistenza quello della « rete »<sup>(68)</sup>, che rinvia ad una realtà caratterizzata dalla interconnessione tra vari soggetti e posizioni, in un gioco di reciproci intrecci, condizionamenti e integrazioni<sup>(69)</sup>.

La rete consente di evidenziare nuove dinamiche di funzionamento delle organizzazioni giuridiche, caratterizzate da una condizione di relatività generalizzata. Lo Stato non è più la fonte esclusiva della sovranità, che, peraltro, si dispiega su vari livelli, in relazione ai poteri pubblici (infrastatali, statali e sovrastatali), e si redistribuisce anche tra poteri privati. I poteri interagiscono, le delegazioni del potere normativo si moltiplicano, si amplia il ruolo della giurisprudenza, emergono nuovi soggetti e nuovi « oggetti » giuridici. La positivizzazione giuridica risulta dall'attività di una pluralità di autori-interpreti intenti ad adattare i testi giuridici alla particolarità dei vari contesti applicativi<sup>(70)</sup>. La rete implica la presenza di una trama costituita da fili e da nodi, uniti tra di loro da legami, che assicurano interconnessioni. Si tratta di « strutture aperte », caratterizzate da intrecci di relazioni tra gli elementi, senza che si possa stabilire un punto di partenza obbligato o un'unica via d'accesso. La coordinazione tra nodi si affianca ad una loro instabilità, dal momento che si determinano cambiamenti continui ed equilibri provvisori, che richiedono apprendimento permanente e aggiustamenti parziali.

La metafora della rete invita a spostare l'accento sul concetto di relazione. Il diritto appare come complesso di modalità relazionali e organizzative che *si fa* costantemente, nell'intreccio delle interdipendenze, attraverso flussi ermeneutici generati dagli attori connessi

---

(68) F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 2002, pp. 43 e ss., 49 e ss.; I. HACHEZ, *Les sources du droit: de la pyramide au réseau et vice versa?*, in *Les sources du droit revisitées*. Vol. 4. *Théorie des sources du droit*, cit., pp. 51-100.

(69) Cfr. M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 29-30, 269-285.

(70) F. OST, *Dalla piramide alla rete: un nuovo modello per la scienza giuridica?*, in *Il tramonto della modernità giuridica*, cit., pp. 32-37. Cfr., al riguardo, PASTORE, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, cit., pp. 38-40, 57-59, 66-73.



alla rete. I processi giuridici sono visti nell'ottica di un'interazione complessa e fluida di associazioni e dissociazioni di diverso grado e intensità. Il diritto, in quanto rete di flussi interpretativi e decisionali, richiede un'opera di tessitura tra i materiali giuridici <sup>(71)</sup>, capace di individuare le relazioni significative.

L'ordinamento, così, è il risultato, in divenire, di continue combinazioni e integrazioni normative. Il confronto tra plessi normativi mette in moto meccanismi in forza dei quali l'operatore si trova ad applicare la regola tratta da una o l'altra fonte considerata maggiormente idonea a soddisfare le esigenze avanzate dal caso. L'insieme delle fonti definisce un assetto complesso, caratterizzato in senso altamente plurale <sup>(72)</sup>. Si ha a che fare con un arcipelago <sup>(73)</sup> mobile di fonti in competizione tra loro; condizionato da percorsi di regolazione impressi da punti diversi; caratterizzato da grande fluidità, variabilità, instabilità <sup>(74)</sup>. Diventa centrale, allora, la questione dell'individuazione della fonte, che assume una essenziale dimensione interpretativa <sup>(75)</sup>.

Il diritto positivo è un'impresa di più soggetti, i quali, con la loro attività ermeneutica, ricostruttiva e ordinatrice, articolano il discorso delle fonti entro una prassi in cui la normatività giuridica si pone come risultato di fattori complessi e diversificati che — guardando soprattutto alla giurisdizione — vanno coordinati al fine di garantire una ricomposizione orientata a realizzare un'unità plurale <sup>(76)</sup>.

---

<sup>(71)</sup> VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto*, cit., pp. 218, 302, 306.

<sup>(72)</sup> F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, *Pensare la complessità del diritto: per una teoria dialettica*, in « Sociologia del diritto », XXIV (1997), 1, pp. 5 e ss., 13.

<sup>(73)</sup> La metafora dell'arcipelago è utilizzata da G. TIMSIT, *Archipel de la norme*, Paris, Presses Universitaires de France, 1997.

<sup>(74)</sup> G. BERTI, *Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto*, in « Rivista di diritto privato », 3 (2003), pp. 461-477; BRECCIA, *Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto*, cit., pp. 372, 376, 380-381; ZACCARIA, *La comprensione del diritto*, cit., pp. 46, 48-50, 56-57.

<sup>(75)</sup> ZACCARIA, *La comprensione del diritto*, cit., p. 58.

<sup>(76)</sup> P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 66-67. Sul ruolo dei principi (generali e fondamentali) nel recupero della dimensione unitaria dell'impresa giuridica e nella custodia del suo senso, nell'ottica dell'esplicitazione delle linee portanti e dei punti di coordinamento all'interno dell'ordinamento, v. PASTORE, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, cit., pp. 44-49; G.

### 3. *Internormatività e multiculturalismo.*

La dimensione plurale della regolazione all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali assume una ulteriore peculiare fisionomia se si volge l'attenzione ad una serie di fenomeni riguardanti le odierne società multiculturali, caratterizzate dalla compresenza, in una stessa comunità politica, di identità che chiedono di essere riconosciute in ragione della loro specificità<sup>(77)</sup>. Si tratta di individui e gruppi di individui appartenenti a culture, tradizioni, etnie presenti, soprattutto nell'Europa occidentale, a seguito della decisa accelerazione dei flussi migratori avvenuta negli ultimi decenni.

Appare opportuno, a questo riguardo, far riferimento alla nozione di « pluralismo normativo »<sup>(78)</sup>, idonea a dar conto della complessità delle reti di norme, estranee al diritto statale, che entrano in relazione con le norme di diritto positivo, disciplinando autonomamente i rapporti interni alle comunità culturali, spesso al di fuori del controllo delle istituzioni dei Paesi di accoglienza. Tali norme costituiscono una componente essenziale della realtà degli individui, incidendo sulle loro azioni. Si tratta di norme, non riconducibili quanto alla loro origine agli ordinamenti giuridici nazionali, che orientano i comportamenti degli appartenenti a gruppi minoritari. Diventa utile, al riguardo, far ricorso alla nozione di « internormatività », che meglio consente di dar conto dei rapporti intercorrenti tra le norme giuridiche appartenenti ai sistemi nazionali e gli altri insiemi normativi, nonché della compresenza di differenti tipi di normatività che strutturano le condotte<sup>(79)</sup>.

Lo stabilizzarsi degli immigrati, il ricongiungimento familiare,

---

ZACCARIA, *Nuove fonti, nuove categorie per il « post-diritto »*, in *Percorsi giuridici della postmodernità*, a cura di R.E. Kostoris, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 54-56.

(77) In argomento mi limito a rinviare a: J. HABERMAS, CH. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 1998; J. RAZ, *Multiculturalism*, in « Ratio Juris », 11 (1998), pp. 193-205; W. KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale* (1995), Bologna, il Mulino, 1999.

(78) A. FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 41 e ss., 44-49. Sulle differenze e sulle relazioni tra pluralismo giuridico e pluralismo normativo v. TWINING, *Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective*, cit., pp. 475 e ss., 482 e ss.

(79) J. CHEVALLIER, *L'internormativité*, in *Les sources du droit revisitées*. Vol 4. *Théorie des sources du droit*, cit., spec. pp. 690. 692-693, 700.

la costituzione di comunità in terra straniera alimentano la tendenza a riprodurre le istituzioni delle comunità di provenienza e a far uso di regole legate a pratiche tradizionali, di formazione consuetudinaria e/o religiosa, che peraltro subiscono cambiamenti e vengono adattate alle nuove situazioni locali.

La vita delle comunità di immigrati risulta regolata da un diritto che nasce da molteplici fonti, talché il quadro normativo all'interno del quale si muovono coloro che migrano risulta costituito da norme di diversa provenienza, non necessariamente riconosciute dagli ordinamenti statali e tuttavia dotate di efficacia<sup>(80)</sup>. In tal modo, il pluralismo che caratterizza le società multietniche europee presenta caratteri complessi, dovuti alla coesistenza di una molteplicità di norme, appartenenti a differenti ordinamenti in continua evoluzione, che ora si affiancano, ignorandosi, ora si pongono tra loro in rapporti di adattamento, di integrazione, di conflitto<sup>(81)</sup>. Il pluralismo giuridico, pertanto, può essere inteso come esistenza, in una certa società, di differenti insiemi normativi applicabili ad un'identica situazione<sup>(82)</sup>, o, in modo più preciso, come aspetto riconducibile alla condizione della persona che, nella propria esistenza quotidiana, è chiamata a confrontarsi, per regolare la propria condotta, con vari e spesso confliggenti ordini, sia giuridici sia non-giuridici, riguardanti i vari ambiti nei quali è inserita<sup>(83)</sup>. Tale pluralismo va considerato come compresenza di mondi normativi che gli individui abitano. Questi mondi sono costituiti da comunità, dotate di un'identità, che rappresentano la base indispensabile per la produzione di significati normativi e per la loro intelligibilità<sup>(84)</sup>.

Rileva, qui, una prospettiva incentrata sul soggetto e sulle

---

<sup>(80)</sup> FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, cit., pp. 42-44.

<sup>(81)</sup> Ivi, p. 45.

<sup>(82)</sup> Così J. VANDERLINDEN, *Le pluralisme juridique: essai de synthèse*, in *Le pluralisme juridique*, sous la direction de J. Gilissen, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1971, p. 19.

<sup>(83)</sup> J. VANDERLINDEN, *Return to Legal Pluralism: Twenty Years Later*, in «*Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*», 28 (1989), pp. 153-154.

<sup>(84)</sup> Cfr., al riguardo, R. COVER, *Nomos and Narrative*, in «*Harvard Law Review*», 97 (1983), pp. 4-5, 13 (nota 36).

scelte da lui operate<sup>(85)</sup>. L'individuo, infatti, sceglie tra vari plessi normativi, tra loro eterogenei, utilizzandoli come risorsa a cui rivolgersi a seconda delle opportunità legate alle specifiche contingenze, optando tra norme, non sempre qualificabili come giuridiche, tipiche della società di provenienza, talvolta modificate rispetto alla loro configurazione originaria, e norme (non poche volte confliggenti) degli ordinamenti della società di accoglienza<sup>(86)</sup>.

Gli individui, così, spesso vivono tra due culture (quella d'origine e quella del luogo d'arrivo) e si confrontano con le norme dell'uno e dell'altro sistema, contemporaneamente vigenti e interagenti, che, a diversi livelli ma in competizione fra loro, hanno la pretesa di regolare i comportamenti. I soggetti, dunque, devono decidere se tenere un comportamento la cui valutazione è diversa a seconda del sistema normativo privilegiato.

Certamente, le norme statali impongono uno sforzo di adattamento da parte dello straniero in quegli ambiti (ordine pubblico, diritto penale) in cui hanno la prevalenza interessi e criteri valoriali superiori, in ragione del giudizio di inderogabilità posto in essere dallo Stato. Peculiare valenza assumono, dunque, quei casi in cui i comportamenti, giustificati sulla base delle norme riconducibili alle pratiche proprie delle singole etnie e culture, ricadono nella sfera di applicazione del diritto degli ordinamenti occidentali.

Un siffatto approccio trova una propria particolare salienza sul piano giudiziario. La giurisdizione, infatti, risulta coinvolta nella ricerca di accomodamenti tra il diritto vigente e le aspettative di matrice culturale degli immigrati e si trova ad operare, laddove sia possibile, una composizione dei repertori normativi, nella consapevolezza che essi vivono nell'esperienza quotidiana delle singole persone, caratterizzando le loro relazioni intersoggettive.

I giudici devono sempre più decidere controversie riguardanti rapporti giuridici istituiti sulla base di norme diverse da quelle del diritto nazionale. La questione investe, in primo luogo, gli Stati costituzionali dell'Europa occidentale, nei quali sono presenti indi-

---

(85) Sulla « prospettiva dell'attore » come idonea a individuare uno degli aspetti peculiari del pluralismo giuridico v. M. CHIBA, *Other Phases of Legal Pluralism in the Contemporary World*, in « Ratio Juris », 11 (1998), pp. 238-239.

(86) FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, cit., pp. 46-47.

vidui e comunità che rivendicano le loro differenze e che sono chiamati ad attivare processi di integrazione della vita sociale in un'unità comprendente le sue varie componenti, realizzando lo stare insieme tra diversi<sup>(87)</sup>. Appartiene ai compiti del giudice, d'altra parte, l'impegno, all'interno di un'area imparziale, finalizzato a trovare soluzioni conformi ai valori dell'eguale rispetto per tutte le persone coinvolte nella controversia e dell'eguale considerazione di tutti i punti di vista rappresentati. In questo modo può essere realizzata la garanzia di una coesistenza giuridicamente equiparata<sup>(88)</sup>.

Nelle organizzazioni giuridiche delle società multiculturali odierne il giudice deve districarsi tra una pluralità di fonti normative « altre » rispetto a quelle « ufficiali », di provenienza statale. Ciò rende particolarmente difficile la individuazione del diritto applicabile. La questione riguarda la rilevanza da attribuire ai *minority legal orders*<sup>(89)</sup> come corpo strutturato di norme in conformità ai quali vivono (o intendono vivere) gli individui appartenenti a gruppi culturali<sup>(90)</sup>. In questo caso, l'ordinamento giuridico statale può stabilire l'applicazione di un diverso sistema di norme a determinati soggetti *ratione materiae* e/o *ratione personae*<sup>(91)</sup>. E ciò può con-

---

(87) B. PASTORE, L. LANZA, *Multiculturalismo e giurisdizione penale*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 21-23.

(88) Cfr. J. HABERMAS, *Replica al convegno della Cardozo Law School* (1996), in ID., *Solidarietà tra estranei. Interventi su « Fatti e norme »*, Milano, Guerini e Associati, 1997, pp. 29, 61-63.

(89) M. MALIK, *Minority Legal Orders in the UK. Minorities, Pluralism and the Law*, London, The British Academy, 2012.

(90) W. TWINING, *General Jurisprudence. Understanding Law from a Global Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 362, fa riferimento ad uno « *state legal pluralism* » come quella forma di pluralismo giuridico in cui il diritto statale riconosce le norme consuetudinarie e/o religiose proprie di un gruppo culturale. GRIFFITHS, *What is Legal Pluralism?*, cit., p. 17, fa riferimento ad un pluralismo giuridico « *strong* » come condizione in cui ordinamenti diversi da quello statale sono vigenti a prescindere dal riconoscimento dello Stato.

(91) Entrano in gioco, a tal riguardo, le regole del diritto internazionale privato, vertenti sullo stato e sulla capacità delle persone, nonché sui rapporti di famiglia. In merito alle relazioni tra pluralismo giuridico e diritto internazionale privato v. D. BODEN, *Le pluralisme juridique en droit international privé*, in « Archives de philosophie du droit », 49 (2005), pp. 275-316.

durere ad una ripartizione nell'esercizio della giurisdizione <sup>(92)</sup>: da un lato, è lo Stato a esercitare la propria funzione giurisdizionale; dall'altro, intervengono gli organi giudiziari o para-giudiziari interni ad uno o a più gruppi culturali presenti sul suo territorio <sup>(93)</sup>.

Pertanto, non può essere tralasciato il fatto che, all'interno di una stessa società, possono operare ordinamenti di tipo diverso, che coesistono, interagiscono, competono, confliggono con l'ordinamento statale, a prescindere dal riconoscimento che quest'ultimo fa della loro esistenza e della loro legittimità. Rimane aperto, in proposito, il tema della ridefinizione del concetto di diritto <sup>(94)</sup>, tale da consentire la qualificazione « giuridica » delle norme a cui si conformano i membri di determinate minoranze culturali. In discussione, qui, è la prospettiva volta ad assumere l'ordinamento statale come modello e termine di paragone per stabilire i parametri di « giuridicità » di insiemi normativi differenti nella direzione del superamento dell'« etnocentrismo » <sup>(95)</sup>. La teoria del diritto, così, si trova a confrontarsi con l'antropologia e con il contributo che essa può dare per adeguare la visione del diritto assunta dai giuristi <sup>(96)</sup>. Lo stesso diritto statale, allora, va ripensato qualora entri in contatto con le diverse culture « giuridiche » delle minoranze presenti sul

---

<sup>(92)</sup> Sul punto si rinvia a A. SHACHAR, *Multicultural Jurisdictions. Cultural Differences and Women's Rights*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, cap. 4.

<sup>(93)</sup> È da notare che tali forme di pluralismo giudiziario sono diffuse in diversi Stati africani e asiatici che sono stati colonie di Stati europei, ma anche negli odierni Stati multietnici o multireligiosi. Cfr. al riguardo P. PAROLARI, *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 183-184. Si veda, in relazione all'esperienza delle corti islamiche in Inghilterra, EAD., *Diritto policentrico e interlegalità nei paesi europei di immigrazione. Il caso degli shari'ah councils in Inghilterra*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 93-113, 115 e ss.

<sup>(94)</sup> SCOTT, *Regolazione gerarchica, pluralismo giuridico e rule of law*, cit., pp. 104-106; TWINING, *Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective*, cit., pp. 476, 479 e ss., 482-485.

<sup>(95)</sup> TWINING, *General Jurisprudence. Understanding Law from a Global Perspective*, cit., pp. xi, 363.

<sup>(96)</sup> Cfr. VON BENDA BECKMANN, *Who's Afraid of Legal Pluralism?*, cit., pp. 40 e ss., 43 e ss.; R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 21-26; PAROLARI, *Culture, diritto, diritti*, cit., pp. 229-230.

territorio dello Stato (97). È, infatti, la presenza di una pluralità di fonti, di diversa natura e origine, che contribuisce a mettere in discussione sia la tradizionale teoria dei rapporti tra ordinamenti sia la stessa nozione di ordinamento giuridico, inteso come insieme di disposizioni e di norme caratterizzato da autonomia ed esclusività (98).

Peraltro, va evidenziato che attribuire carattere giuridico alle norme che regolano la vita delle minoranze culturali non implica la loro prevalenza e la loro applicazione sempre e comunque. Anche le norme appartenenti ai *minority legal orders* devono essere valutate, primariamente in sede giudiziale, per individuarne la compatibilità con la tutela dei diritti fondamentali enunciati a livello nazionale, sovranazionale e internazionale e caratterizzanti gli Stati costituzionali in quanto criteri della loro legittimazione (99).

Il fatto del pluralismo culturale implica un'attenzione peculiare agli spazi sovrapposti, mescolati, concorrenti, caratterizzati dall'internormatività, alla ricerca della compatibilità e dell'adattamento delle varie fonti (provenienti da diversi ordini, ufficiali e non) applicabili ai casi concreti. All'interpretazione giudiziale, in primo luogo, spetta il compito di mettere ordine in questa situazione complessa.

#### 4. *La dimensione pluri-ordinamentale del diritto globale.*

La pluralità delle fonti all'interno di un ordinamento non può essere separata dalla pluralità degli ordinamenti che concorrono a formare il fenomeno giuridico nel mondo contemporaneo (100). È da rimarcare, a tal proposito, la molteplicità dei livelli normativi in cui

(97) P. SHAH, *Legal Pluralism in Conflict: Coping with Cultural Diversity in Law*, London, Glass House, 2005, p. 7.

(98) PAROLARI, *Diritto policentrico e interlegalità nei paesi europei di immigrazione*, cit., pp. 69 e ss., 74-85.

(99) SHAH, *Legal Pluralism in Conflict: Coping with Cultural Diversity in Law*, cit., p. 16; PASTORE, LANZA, *Multiculturalismo e giurisdizione penale*, cit., pp. 11-14, 33, 49; PAROLARI, *Culture, diritto, diritti*, cit., pp. 140 e ss., 231.

(100) Così A PIZZORUSSO, *È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?*, in *Il pluralismo delle fonti previste dalla Costituzione e gli strumenti per la loro ricomposizione*, cit., p. 118.

si muovono attori collocati « al di fuori » dello Stato nazionale. L'Unione europea ne è un esempio calzante.

Il modello pluralistico trova nell'ordinamento europeo-comunitario un'importante manifestazione. Si tratta — come è ben noto — di un diritto a carattere sovranazionale, autonomo, avente proprie istituzioni e proprie fonti, per molti versi direttamente applicabili entro gli ordinamenti degli Stati membri senza alcuna interposizione di atti normativi interni, e che assume un primato (quasi incondizionato) rispetto al diritto nazionale<sup>(101)</sup>. Siamo in presenza di una dinamica nella quale il pluralismo rinvia ad un reciproco riconoscimento di autorità e di legittimazione e a diversi livelli di aggregazione con competenze che si sovrappongono<sup>(102)</sup>. Ordini giuridici tra loro distinti coesistono. Possiamo parlare di un « pluralismo costituzionale »<sup>(103)</sup> come criterio di apertura alle norme di distinti ordinamenti e come moltiplicazione e differenziazione delle fonti<sup>(104)</sup> negli intrecci tra sistemi ed ambiti normativi, autonomi ma al contempo dipendenti. In questo ambiente i conflitti trovano soluzione in maniera diversa a seconda che ci si ponga nella prospettiva dell'ordinamento europeo o degli ordinamenti nazio-

---

<sup>(101)</sup> Sul ruolo della Corte di giustizia della Comunità europea (ora dell'Unione europea) nell'affermare l'autonomia dell'ordinamento euro-comunitario, il principio dell'effetto diretto e quello della primazia di tale ordinamento v. M. LA TORRE, *Autunno della sovranità. Comunità europea e pluralismo giuridico*, in « Ragion pratica », 12 (1999), pp. 193-204. Il diritto euro-comunitario è dunque, in gran misura, un diritto giurisprudenziale. Cfr. GROSSI, *Oltre la legalità*, cit., p. 50 e ss.

<sup>(102)</sup> A.-J. ARNAUD, *Legal Pluralism and the Building of Europe*, in *Legal Polycentricity: Consequences of Pluralism in Law*, cit., pp. 149 e ss., 152 e ss.; LA TORRE, *Autunno della sovranità*, cit., pp. 205-206.

<sup>(103)</sup> N. MACCORMICK, *La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel « commonwealth » europeo* (1999), Bologna, il Mulino, 2003, pp. 204-209; K. JAKLIC, *Constitutional Pluralism in the EU*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

<sup>(104)</sup> N.W. BARBER, *Legal Pluralism and the European Union*, in « European Law Journal », 12 (2006), pp. 306-329; S. BESSON, *European Human Rights Pluralism: Notion and Justification*, in *Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking*, edited by M. Maduro, K. Tuori and S. Sankari, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 174-180, 200-205; V. PETEV, *Pluralisme juridique, construction européenne et droits participatifs*, in « Archives de philosophie du droit », 49 (2005), pp. 16-19.



nali <sup>(105)</sup>. L'idea di fondo è che il conflitto sia un dato fisiologico in un contesto che conosce alcune premesse comuni e sulla cui base sono proposte diverse interpretazioni che scaturiscono dalla necessità di dare attuazione a valori e principi ritenuti condivisi <sup>(106)</sup>.

Il pluralismo costituzionale, dunque, rappresenta un modello nel quale la varietà delle fonti e delle giurisdizioni è ricondotto, in ultima istanza, ad una comune cornice di principi e di valori, senza per questo stabilire rigidi criteri gerarchici <sup>(107)</sup>. La comunicazione tra corti nazionali e Corti di giustizia diventa, qui, una tecnica funzionale a questo nuovo ambiente giuridico, implicante l'impegno a coordinare e integrare i rispettivi ordinamenti, nella direzione dello sviluppo ordinato del diritto euro-unitario.

L'Unione europea, invero, è solo uno degli attori presenti nello scenario giuridico odierno, che ha assunto una connotazione *globale* <sup>(108)</sup> e che segna un profondo mutamento di quella che è stata definita la « cultura dei confini e delle distinzioni » <sup>(109)</sup>.

Il diritto globale presenta una varietà di regolazioni, provenienti da fonti e da regimi giuridici, dotati di differente e autonoma forza normativa, tendenti a collocarsi lungo assi diversi, che possono incrociarsi, comunicare <sup>(110)</sup>, sovrapporsi, oppure procedere indipendentemente l'uno dall'altro, in un percorso segnato dalla fram-

<sup>(105)</sup> ZAHLE, *The Polycentricity of the Law or the Importance of Legal Pluralism for Legal Dogmatics*, cit., pp. 185-188; E. CANNIZZARO, *Il pluralismo dell'ordinamento giuridico europeo e la questione della sovranità*, in « Quaderni fiorentini », 31 (2002), p. 248; G. MARTINICO, *Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico: un ripensamento del ruolo dei conflitti costituzionali?*, in « Diritto pubblico comparato ed europeo », 3 (2018), pp. 784-786, 799-801.

<sup>(106)</sup> MARTINICO, *Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico*, cit., p. 789.

<sup>(107)</sup> N. WALKER, *The Idea of Constitutional Pluralism*, in « The Modern Law Review », 65 (2002), p. 337; DE VANNA, *Dalla pluralità delle fonti al rapporto tra ordinamenti*, cit., pp. 135-136; MACCORMICK, *La sovranità in discussione*, cit., p. 237.

<sup>(108)</sup> S. CASSESE, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino, Einaudi, 2009.

<sup>(109)</sup> M.R. FERRARESE, *Globalizzazione giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, IV, Milano, Giuffrè, 2011, p. 549. Cfr. altresì H. LINDAHL, *Linee di frattura della globalizzazione. Ordinamento giuridico e politica dell'a-legalità* (2013), Milano-Udine, Mimesis, 2017, pp. 16 e ss., 97 e ss., 393 e ss.

<sup>(110)</sup> Cfr. G. TEUBNER, *The Two Faces of Janus: Rethinking Legal Pluralism*, in « Cardozo Law Review », 13 (1992), p. 1451, che definisce il pluralismo giuridico come

mentazione e dalla dispersione <sup>(111)</sup>. Le forme della produzione giuridica si spostano dai tradizionali centri del diritto, istituzionalizzati negli Stati-nazione, verso altre sedi. I regimi globali creano un diritto che fa a meno dello Stato, soddisfacendo un fabbisogno normativo che trova risposta entro altre sfere <sup>(112)</sup>. Si ha a che fare con un fenomeno multidimensionale, che coinvolge vari ambiti di attività e di relazioni, indipendenti, ognuno dei quali sviluppa una propria dinamica intrinseca come area funzionale autonoma <sup>(113)</sup>, con il trasferimento a sedi sovra-statali ed extra-statali di funzioni e competenze (in materia economica, finanziaria, politica, amministrativa) tipicamente svolte, fino a qualche tempo fa, dallo Stato nazionale. La sovranità, fondata sulla territorialità dell'ordinamento statale, fonte unitaria di potere, è travolta da un massiccio depotenziamento <sup>(114)</sup>. Le azioni a distanza prodotte, con un'intensità vieppiù crescente, dall'estendersi e dall'approfondirsi di rapporti oltre i confini degli Stati richiedono dimensioni di attività (tecnologiche, organizzative, giuridiche) che intensificano le interdipendenze globali. La globalizzazione giuridica sussiste in modo frammentato, essendo il risultato di una società mondiale decentrata, costituita da sfere parziali, che, spesso tra loro in competizione, interagiscono attraverso connessioni intricate, e dalla compresenza di attori sociali diversi, istituzionali e non, pubblici e privati, che intrattengono rapporti in condizioni di interdipendenza materiale. Ne consegue

---

« una molteplicità di diversi processi comunicativi che osservano l'azione sociale sotto il codice binario legale/illegale ».

<sup>(111)</sup> FERRARESE, *Globalizzazione giuridica*, cit., p. 557; K. GÜNTHER, *Pluralismo giuridico e codice universale della legalità*, Torino, Trauben, 2010, pp. 83-86; LINDAHL, *Linee di frattura della globalizzazione*, cit., pp. 36, 115 e ss., 119 e ss., 403.

<sup>(112)</sup> G. TEUBNER, *Regimi privati globali. Nuovo diritto spontaneo e costituzione duale nelle sfere autonome della società globale*, in ID., *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma, Armando Editore, 2005, pp. 57-62; G. TEUBNER, A. FISCHER-LESCANO, *Scontro tra regimi: la vana ricerca di unità nella frammentazione del diritto globale*, ivi, pp. 150-152.

<sup>(113)</sup> G. TEUBNER, *Costituzionalismo societario: alternative alla teoria costituzionale stato-centrica*, in ID., *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 118.

<sup>(114)</sup> A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 34, 83, 147, 150; ZACCARIA, *La comprensione del diritto*, cit., pp. 50-51.

una de-formalizzazione del diritto<sup>(115)</sup>. Le tradizionali coordinate formali del diritto si riconfigurano entro un percorso aperto che si compone di svariati momenti e risulta attraversato da una moltitudine di agenzie e istituzioni, di natura transnazionale, nazionale e talvolta anche sub-nazionale. Si è in presenza di un pluralismo degli ordinamenti e di una rete complessa di istituzioni, enti, sistemi, articolata su più livelli.

Il numero dei soggetti presenti sulla scena mondiale si amplia. Si tratta di soggetti pubblici (Stati, federazioni di Stati, organizzazioni internazionali), ma anche privati (le *corporations*, le *transnational nongovernmental organizations*) e « misti », che concorrono a configurare una situazione di significativi cambiamenti nel panorama giuridico<sup>(116)</sup>. Aumentano, così, le questioni che si sottraggono alla disciplina tendenzialmente monopolistica degli ordinamenti statali e che trovano soluzione nell'ambito di un diritto che non è più quello di una società di Stati, ma piuttosto di un insieme variamente strutturato di cui gli Stati sono soltanto una delle componenti, che, peraltro, non può non aprirsi agli altri ordinamenti che convivono nello spazio globale<sup>(117)</sup>.

La giuridicità si rivela sempre più dipendente da soggetti, portatori di interessi settoriali, che originano prassi e regimi (riguardanti una serie di ambiti che vanno — per limitarsi solo ad alcuni — dal controllo dei processi economici e commerciali alla protezione dell'ambiente, dall'energia alla regolazione dei sistemi finanziari, dal lavoro alla sicurezza alimentare, da internet alla tutela dei diritti umani) di per sé non ricomponibili secondo logiche unitarie. Le norme appartengono a ordini giuridici diversi e sono di portata

---

<sup>(115)</sup> In argomento v. M. KOSKENNIEMI, *Il destino del diritto internazionale pubblico: fra tecnica e politica*, in « *Ars Interpretandi* », XIII (2008), pp. 43-48; *Informal International Lawmaking*, edited by J. Pauwelyn, R. Wessel, J. Wouters, Oxford, Oxford University Press, 2012.

<sup>(116)</sup> M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 101-158; CASSESE, *Il diritto globale*, cit., pp. 5-6, 19-21, 132.

<sup>(117)</sup> S. CASSESE, *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 172.

eterogenea <sup>(118)</sup>. Plurali sono i soggetti produttori, come plurali sono le fonti del diritto, ed emerge il ruolo diffuso di coloro che usano il diritto per raggiungere i propri obiettivi. Si tratta di un diritto, inteso come intreccio di decisioni e norme, di comportamenti e dispositivi normativi, all'interno del quale rientra il complesso di azioni e di scelte di attori che quotidianamente costruiscono, riconoscono, utilizzano regole <sup>(119)</sup>.

La moltiplicazione e la diversificazione dei soggetti che producono regole fa evaporare la distinzione pubblico/privato <sup>(120)</sup>. Il diritto degli ordini giuridici dello spazio globale si mescola con quello statale <sup>(121)</sup>. Corpi legislativi, corti ed altri poteri pubblici, organizzazioni internazionali, grandi imprese, organizzazioni non-governative, gruppi professionali « esperti », individui e gruppi di individui possono essere coinvolti a vario titolo nel processo di creazione di norme. Possono essere autori, co-autori, o partecipare in molteplici modi alla elaborazione o alla ridefinizione di regole <sup>(122)</sup>. Tali regole sono adottate da utenti di vario tipo e possono essere oggetto di scelta <sup>(123)</sup>. La scelta riguarda anche il foro ritenuto più conveniente a risolvere le controversie (*forum shopping*). Si è in presenza, così, di un « mercato delle regole » nel quale gli ordina-

<sup>(118)</sup> Cfr. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, cit., pp. 101-102; S. CASSESE, *I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Roma, Donzelli, 2009, p. 90.

<sup>(119)</sup> CATANIA, *Metamorfosi del diritto*, cit., pp. 39, 43.

<sup>(120)</sup> Cfr. H.-W. MICKLITZ, *Rethinking the Public/Private Divide*, in *Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking*, cit., pp. 271-306. Sul primato del contratto come rilevante modalità giuridica del mondo globale, e come strumento cui accedono sempre più non solo i soggetti privati ma anche i soggetti pubblici, v. M.R. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 146-150.

<sup>(121)</sup> Cfr. FERRARESE, *Globalizzazione giuridica*, cit., p. 561; S. CASSESE, "Una furiosa espansione della legge"? Spazio giuridico globale e rule of law, in « Rivista di filosofia del diritto », III (2014), 1, p. 112.

<sup>(122)</sup> FERRARESE, *Globalizzazione giuridica*, cit., pp. 559-561.

<sup>(123)</sup> Ivi, p. 563. Cfr. M. GNES, *La scelta del diritto. Concorrenza tra ordinamenti, arbitraggi, diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 2004; F. CASUCCI, *Il diritto 'plurale'. Pluralismo delle fonti e libera circolazione delle norme giuridiche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004; nonché i volumi collettanei *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, a cura di A. Zoppini, Roma-Bari, Laterza, 2004, e *La competizione tra ordinamenti giuridici. Mutuo riconoscimento e scelta della norma più favorevole nello spazio giuridico europeo*, a cura di A. Plaia, Milano, Giuffrè, 2007.

menti entrano in concorrenza e dove, nell'ottica dell'efficienza, prevalgono le norme meglio capaci di rispondere alle esigenze dei fruitori, perché ritenute favorevoli e in sintonia con le finalità e gli interessi che si intendono perseguire.

Questo *puzzle* composto da tessere diverse, questo quadro composito <sup>(124)</sup>, è il risultato della « pluralità politipica » degli ordinamenti, aventi, ognuno, una propria predeterminazione di soggetti, una propria produzione normativa, una propria organizzazione <sup>(125)</sup>. È possibile, allora, parlare di un « pluralismo giuridico globale » <sup>(126)</sup>, espressione di un profondo ripensamento delle tradizionali categorie teoriche utilizzate per dar conto dei rapporti interordinamentali <sup>(127)</sup> e del loro operare in campi transnazionali e a differenti livelli <sup>(128)</sup>, nonché delle variegate e frammentate istanze produttrici di diritto.

Lo spazio globale è strutturalmente pluralista. Si basa sull'esistenza di disparati centri normativi, regimi, ordinamenti, non riducibili a quelli statali e a quello internazionale, indipendenti, ciascuno dei quali identifica i materiali giuridici validi e applicabili alla luce delle proprie regole di riconoscimento. Tali centri normativi, però, risultano tra loro variamente interconnessi <sup>(129)</sup>. Si tratta di sistemi parziali che si pongono in un rapporto che è, insieme, di autonomia e di reciproca, benché instabile, interazione.

<sup>(124)</sup> FERRARESE, *Globalizzazione giuridica*, cit., pp. 564-565.

<sup>(125)</sup> MODUGNO, *Legge — ordinamento giuridico — pluralità degli ordinamenti*, cit., pp. 198-200, 212, 226, 230, 236.

<sup>(126)</sup> Cfr. P. SCHIFF BERMAN, *Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond Borders*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012. Per un'esauriente panoramica su tale fenomeno si rinvia ai contributi pubblicati in *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*, edited by P. Schiff Berman, Oxford, Oxford University Press, 2020.

<sup>(127)</sup> Per una sintetica ed efficace ricostruzione dei modi di intendere le relazioni tra ordinamento nazionale e ordinamento internazionale, riconducibili alla tesi monistica (nella sua connotazione statalistica o in quella internazionalistica, elaborata da Kelsen) e alla tesi dualistica, v. LA TORRE, *Autunno della sovranità*, cit., pp. 189-193. Cfr. anche R. GUASTINI, *La sintassi del diritto*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 375-385.

<sup>(128)</sup> GÜNTHER, *Pluralismo giuridico e codice universale della legalità*, cit., pp. 8, 85, 97.

<sup>(129)</sup> G. PALOMBELLA, *Interlegalità. L'interconnessione tra ordini giuridici, il diritto, e il ruolo delle corti*, in « Diritto & questioni pubbliche » XVIII (2018), 2, pp. 327, 331.

### 5. *Pluralismo giudiziario transnazionale.*

La frammentazione, con la fluidità, la variabilità e l'instabilità che ad essa si legano, rappresenta la cifra caratteristica del variegato insieme normativo, mancante di gerarchie, di competenze centralizzate, di principi unificanti, tipico della società globale <sup>(130)</sup>.

In questo contesto, dove coesistono sistemi di regolazione, aventi ognuno i propri momenti decisionali e operanti secondo relazioni diversificate, nascono e si sviluppano organi di risoluzione delle dispute, corti arbitrali, corpi di mediazione, che si affiancano o si sostituiscono alle corti nazionali, sovranazionali e internazionali ufficiali.

La diffusione di organismi giudiziari e para-giudiziari concorre a delineare il complesso paesaggio globale <sup>(131)</sup>. La loro competenza riguarda le controversie di natura economica, quelle relative agli accordi e ai contratti (pubblici, privati e misti pubblici-privati), quelle che insorgono nell'applicazione dei trattati istitutivi e delle norme delle organizzazioni internazionali e transnazionali <sup>(132)</sup>. Tali organismi, condividendo una serie di principi che strutturano la funzione giudiziaria (terzietà e indipendenza del decisore, rispetto della domanda, partecipazione al procedimento di *adjudication*, contraddittorio, motivazione delle decisioni), mostrano una propensione a configurarsi come antenne sensibili delle normatività che si

<sup>(130)</sup> M. DELMAS-MARTY, *La grande complessità giuridica del mondo*, in « *Ars interpretandi* », 9 (2004), pp. 197-198, 201; KOSKENNIEMI, *Il destino del diritto internazionale pubblico: fra tecnica e politica*, cit., pp. 36-43, 60-61.

<sup>(131)</sup> Cfr. R.O. KEOHANE, A. MORAVCSIK, A.-M. SLAUGHTER, *Legalized Dispute Resolution: Interstate and Transnational*, in « *International Organization* », 54 (2000), pp. 457 e ss., 462 e ss., 468 e ss.; A.-M. SLAUGHTER, *Judicial Globalization*, in « *Virginia Journal of International Law* », 40 (2000), pp. 1112-1113; FERRARESE, *Globalizzazione giuridica*, cit., pp. 567-568; R. HIGGINS, *A Babel of Judicial Voices? Ruminations from the Bench*, in « *International and Comparative Law Quarterly* », 55 (2006), pp. 791-804; T. TREVES, *Fragmentation of International Law: the Judicial Perspective*, in « *Comunicazioni e studi* », 23 (2007), pp. 823-832; PASTORE, *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, cit., pp. 123-125, 158-161. Si veda anche il numero monografico del « *New York University Journal of International Law and Politics* », 31 (1999), pp. 679-933 (*Symposium Issue — The Proliferation of International Tribunals: Piecing Together the Puzzle*).

<sup>(132)</sup> Cfr. CASSESE, *Il diritto globale*, cit., pp. 81-83; FERRARESE, *Globalizzazione giuridica*, cit., p. 567.

sviluppano in un paesaggio policentrico e decentrato, ma anche come protagonisti, pur in un quadro altamente destrutturato, di un processo orientato a dare soluzione a problemi di coordinazione riguardanti la convivenza tra regimi regolatori.

Le istituzioni giudiziarie e para-giudiziarie, per la loro attitudine a funzionare come elementi di raccordo tra casi particolari e istanze generali, tra dimensioni settoriali e ambito complessivo, e a operare in modo incrementale, sì da rendere i loro interventi adattabili e correggibili, si candidano ad essere momenti centrali nelle dinamiche della società globale, rispondendo alle variegata esigenze di un contesto multiforme<sup>(133)</sup>. Nel contempo, svolgono un ruolo rilevante nel determinare forme di legittimità ed equità<sup>(134)</sup>. Il diritto giudiziario, da questo punto di vista, può essere considerato un « microcosmo di *governance* »<sup>(135)</sup> e svolge una importante funzione di « istituzionalizzazione del conflitto », orientandolo verso meccanismi che permettono di superare una conflittualità che, altrimenti, rimarrebbe irrisolta<sup>(136)</sup>.

Il pluralismo giudiziario<sup>(137)</sup> è una conseguenza della dimensione pluri-ordinamentale tipica dello spazio globale. Si è parlato, a

<sup>(133)</sup> CASSESE, *Il diritto globale*, cit., pp. 150-151; Sul successo del formante giudiziario nel mondo globale e sulla sua presenza diffusa v. FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, cit., pp. 150-155.

<sup>(134)</sup> T.M. FRANCK, *Fairness in International Law and Institutions*, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 7, 316-319; K.W. ABBOTT, R.O. KEOHANE, A. MORAVCSIK, A.-M. SLAUGHTER, D. SNIDAL, *The Concept of Legalization*, in « International Organization », 54 (2000), pp. 401 e ss., 415-418.

<sup>(135)</sup> Cfr. A. STONE SWEET, *Judicialization and the Construction of Governance*, in *On Law, Politics and Judicialization*, edited by M. Shapiro, A. Stone Sweet, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 55. V., sul punto, F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 150-151; M.R. FERRARESE, *Un diritto al plurale o al singolare? Tendenze e paradossi dell'età globale*, in « Sociologia del diritto », XXXI (2004), 2, p. 60.

<sup>(136)</sup> FERRARESE, *Prima lezione di diritto globale*, cit., p. 154.

<sup>(137)</sup> ROULAND, *Antropologia giuridica*, cit., pp. 427-431; MORET-BAILLY, *Ambitions et ambiguïtés des pluralismes juridiques*, cit., p. 204; D. TERRÉ, *Le pluralisme et le droit*, in « Archives de philosophie du droit », 49 (2005), p. 82; BESSON, *European Human Rights Pluralism*, cit., p. 179.



questo proposito, di « emergente giurisprudenza globale »<sup>(138)</sup>, di « mondializzazione della giustizia »<sup>(139)</sup>, di « ubiquità giudiziaria »<sup>(140)</sup>. La proliferazione delle corti, in ambito sovranazionale, internazionale, transnazionale, innova il panorama e configura una dimensione assente nel passato. Si assiste all'allentamento del rapporto tra giurisdizione, sovranità e territorio, posto che le parti, l'oggetto della controversia, il diritto applicabile non sono più necessariamente nazionali<sup>(141)</sup>. Tali corti hanno caratteri, scopi, composizioni, competenze specifici e diversi. Sono tra loro variamente collegate in una sorta di « comunicazione trans-giudiziale » che procede attraverso convergenze, intese, ma anche attraverso divergenze, dissensi, competizioni, conflitti<sup>(142)</sup>. Si richiamano ad un repertorio accumulato di argomenti, concetti, principi, soluzioni, che è il risultato di un *know-how* professionale. Utilizzano la comparazione come nuova « fonte » giuridica a cui poter attingere orientamenti e materiali per le decisioni e come spunto per nuove messe a punto metodologiche<sup>(143)</sup>. Rendono in tal modo evidente che il diritto, anche in contesti di interdipendenza planetaria, si caratterizza essenzialmente come *problem-solving enterprise*<sup>(144)</sup>, realizzando un'articolazione pubblica di regole che trovano riconoscimento da parte degli attori presenti nella scena globale, all'interno di pratiche normative finalizzate a risolvere problemi di coordinazione<sup>(145)</sup>.

---

<sup>(138)</sup> A.-M. SLAUGHTER, *A New World Order*, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2004, pp. 78-79.

<sup>(139)</sup> J. ALLARD, A. GARAPON, *La mondializzazione dei giudici. Nuova rivoluzione del diritto* (2005), Macerata, Liberilibri, 2006, pp. 26-28.

<sup>(140)</sup> M.R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 117-124.

<sup>(141)</sup> M. TARUFFO, *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 110-111; P. SCHIFF BERMAN, *The Globalization of Jurisdiction*, in « University of Pennsylvania Law Review », 151 (2002), pp. 319-325, 329 e ss.

<sup>(142)</sup> FERRARESE, *Diritto sconfinato*, cit., pp. 121-124.

<sup>(143)</sup> M.R. FERRARESE, *Il diritto comparato e le sfide della globalizzazione. Oltre la forbice differenze/somiglianze*, in « Rivista critica del diritto privato », XXXI (2013), p. 389.

<sup>(144)</sup> J. WALDRON, *Foreign Law and the Modern Ius Gentium*, in « Harvard Law Review », 119 (2005), pp. 132-134, 138-139, 146.

<sup>(145)</sup> G.J. POSTEMA, *La consuetudine nel diritto internazionale. Il resoconto di una pratica normativa*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 20, 26-32.



Queste giurisdizioni tendono ad assumere un ruolo importante nella strutturazione dei rapporti tra regimi regolatori globali, che non sottostanno ad alcuna gerarchia, ma hanno bisogno di coordinamento, almeno sotto forma di un *corpus* di principi condivisi<sup>(146)</sup>. L'interazione delle giurisdizioni può essere considerata un modo per creare un tessuto connettivo comune, capace di superare la frammentazione degli ordini giuridici settoriali, nella prospettiva dell'armonizzazione, della coerentizzazione, della ricomposizione unitaria<sup>(147)</sup>. Un siffatto compito richiede la ricerca di regole di coesistenza, di *linkages*, di 'passerelle'. Entrano in gioco, qui, i criteri con i quali i giudici stabiliscono raccordi tra ordini giuridici in assenza di norme, formalmente stabilite, che regolino i loro rapporti reciproci<sup>(148)</sup>.

## 6. *Per un pluralismo ordinato.*

Il pluralismo giuridico, nelle sue svariate manifestazioni, riflette la complessità del mondo in cui viviamo. Molteplici sono le fonti, i soggetti, gli ordinamenti, i regimi regolatori, le istituzioni giudiziarie o para-giudiziarie che lo abitano. Il diritto contemporaneo, dunque, non è espressione di un fluire uniforme che parte da un unico centro di autorità, ma è il prodotto di interrelazioni tra diversi tipi di autorità o pretese di autorità, situate in differenti ambiti e in differenti processi all'interno e all'esterno dello Stato<sup>(149)</sup>.

In questo scenario vari ordini giuridici, né totalmente separati

---

<sup>(146)</sup> CASSESE, *I tribunali di Babele*, cit., pp. 4-7, 13.

<sup>(147)</sup> Sul tema cfr. DELMAS-MARTY, *Ordering Pluralism*, cit., pp. 15-18, 39-46, 54, 56, 99-102; SLAUGHTER, *A New World Order*, cit., pp. 65-103; CASSESE, *I tribunali di Babele*, cit., pp. 41-44, 70-71, 90 e ss. L'aspirazione all'unità normativa del diritto globale è esclusa da TEUBNER, FISCHER-LESCANO, *Scontro tra regimi: la vana ricerca di unità nella frammentazione del diritto globale*, cit., pp. 144, 189-190, che, invece, ritengono possibile solo una compatibilità normativa debole tra i vari settori della scena mondiale. La frammentazione giuridica è il riflesso di una più fondamentale e multidimensionale frammentazione dell'intera società globale e « non può essere combattuta in se stessa », essendo espressione di conflitti tra elementi che collidono.

<sup>(148)</sup> Per una rassegna di tali criteri si rinvia a CASSESE, *I tribunali di Babele*, cit., pp. 10-11, 46 e ss.

<sup>(149)</sup> WALKER, *The Idea of Constitutional Pluralism*, cit., p. 340; VIOLA, *Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo*, cit., p. 106.

né totalmente collegati l'uno all'altro, concorrono nella regolazione dello stesso corso di azione o di insiemi di azioni aventi lo stesso oggetto<sup>(150)</sup>. Si ha a che fare con competenze, in linea di principio non esclusive, che danno luogo a sovrapposizioni, nonché a intrecci, tra regole che seguono direzioni eterogenee<sup>(151)</sup>.

Ciò, sicuramente, produce frammentazione, indeterminatezza, incoerenza, instabilità<sup>(152)</sup>. Ma, nel gioco delle interazioni, di fronte alla « grande complessità giuridica del mondo » che il paradigma pluralista segnala, l'esigenza di un « pluralismo ordinato »<sup>(153)</sup> diventa saliente, benché essa sia ancora insoddisfatta<sup>(154)</sup>.

Il pluralismo ordinato sottintende la rinuncia all'opposizione binaria tra assimilazioni e armonizzazioni standardizzate e prende in considerazione il processo interattivo come elemento essenziale per riflettere su una realtà ibrida in costante movimento<sup>(155)</sup>. Il pluralismo non comporta assorbimenti, colonizzazioni, appropriazioni, conversioni sotto un unico universo normativo, ma registra la specifica valenza dei plessi e dei regimi regolatori, insieme al loro orientarsi nella partecipazione ad un contesto comune<sup>(156)</sup> e nella ricerca di criteri ordinanti di collegamento<sup>(157)</sup>.

Il pluralismo giuridico è legato al pluralismo sociale. Ordinare la società, nella pluralità di valori, interessi, bisogni, esigenze, aspettative che la caratterizzano, è l'essenza del diritto<sup>(158)</sup>. La dimen-

<sup>(150)</sup> Ivi, p. 101.

<sup>(151)</sup> DELMAS-MARTY, *Ordering Pluralism*, cit., pp. 8 e ss., 12, 17 e ss., 36-37.

<sup>(152)</sup> Ivi, pp. 13-16, 117.

<sup>(153)</sup> Ivi, pp. 16-17.

<sup>(154)</sup> F. VIOLA, *Il futuro del diritto*, in « Persona y Derecho », 79 (2018), 2, p. 31.

<sup>(155)</sup> DELMAS-MARTY, *Ordering Pluralism*, cit., pp. 17-18, 60, 67; SCHIFF BERMAN, *Global Legal Pluralism*, cit., pp. 10, 12, 14. K. TUORI, *Transnational Law: On Legal Hybrids and Legal Perspectivism*, in *Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking*, cit., p. 41, contrappone la logica *either/or* del pluralismo giuridico « radicale » alla logica *both/and* propria dell'interlegalità. Ma, nella prospettiva pluralistica, insiemi normativi, istituzioni, pratiche si configurano come interrelate in un'ottica ordinante.

<sup>(156)</sup> PALOMBELLA, *Interlegalità. L'interconnessione tra ordini giuridici, il diritto, e il ruolo delle corti*, cit., p. 328.

<sup>(157)</sup> S. MAZZAMUTO, *Pluralità degli ordinamenti giuridici e diritto civile*, in « Rivista critica del diritto privato », XXXVI (2018), pp. 123, 128.

<sup>(158)</sup> GROSSI, *Oltre la legalità*, cit., pp. 18-20, 30.

sione giuridica assume un carattere polifonico. Diventa decisiva, guardando ai profondi mutamenti che investono questa modalità dell'esistenza, la nozione di « spazio giuridico »<sup>(159)</sup>. Il pluralismo giuridico, in questa prospettiva, designa il fatto che, entro lo stesso ambito sociale o in una stessa situazione, operano norme di diversa provenienza, appartenenti a ordini che risultano, insieme, concorrenti e collegati<sup>(160)</sup>. Ciò implica che ogni ordine riconosca come legittima la pretesa di giuridicità degli altri ordini<sup>(161)</sup>.

La sfida del pluralismo consiste nel garantire tali dinamiche in un'ottica non egemonica, né gerarchica, basata sull'equilibrio e sulla comunicazione tra diversità. Qui vengono in evidenza le funzioni dell'approccio pluralistico, che attengono, per un verso, al riconoscimento della giuridicità immanente in repertori e ordinamenti differenziati, aprendo le porte all'assunzione di un punto di vista propriamente giuridico e ricostruendone le relazioni; dall'altro, al dar conto dell'esistenza di complessi normativi organizzati e operanti secondo regole proprie<sup>(162)</sup>, ma disposti, in un ambiente privo di gerarchie, a porre in essere forme di coordinazione, grazie soprattutto all'impegno degli interpreti.

Le trasformazioni riguardanti il diritto contemporaneo ristrutturano lo scenario configurandolo come spazio contrassegnato da insiemi policentrici, nel quale si collocano percorsi che talvolta si incrociano, altre volte procedono accostati, altre volte ancora si divaricano, in una dinamica interattiva. Riflettere su questa realtà variegata richiede una lente teorica — che il modello pluralistico fornisce — per osservarla, per esplorarla, per comprenderla.

---

<sup>(159)</sup> VIOLA, *Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo*, cit., pp. 108-109.

<sup>(160)</sup> VIOLA, *Il futuro del diritto*, cit., pp. 23-24. Ciascun regime — scrive KOSKENNIEMI, *Il destino del diritto internazionale pubblico: fra tecnica e politica*, cit., p. 63 — « è sempre già connesso con tutto ciò che lo circonda ».

<sup>(161)</sup> OST, VAN DE KERCHOVE, *De la pyramide au réseau?*, cit., pp. 185-187.

<sup>(162)</sup> MODUGNO, *Legge — ordinamento giuridico — pluralità degli ordinamenti*, cit., p. 236.